

# Ordinanza sul fondo per la prevenzione del tabagismo (OFPT)

del 5 marzo 2004 (Stato 1° settembre 2008)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 28 capoverso 2 lettera c della legge federale del 21 marzo 1969<sup>1</sup>  
sull'imposizione del tabacco,

*ordina:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Costituzione

<sup>1</sup> È costituito un fondo per la prevenzione del tabagismo (fondo).

<sup>2</sup> Il fondo tiene una contabilità propria.

### Art. 2 Scopo

<sup>1</sup> Mediante il fondo sono finanziati provvedimenti di prevenzione atti a contribuire in modo efficace e duraturo alla riduzione del consumo di tabacco.

<sup>2</sup> La prevenzione dev'essere in particolare finalizzata a:

- a. impedire l'iniziazione al fumo e promuoverne l'abbandono;
- b. proteggere dal fumo passivo;
- c. sensibilizzare e informare l'opinione pubblica;
- d. costituire una rete di organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo e creare condizioni quadro a sostegno della prevenzione;
- e. promuovere la ricerca.

### Art. 3 Amministrazione

<sup>1</sup> Il fondo è amministrato da un servizio specializzato dell'Ufficio federale della sanità pubblica (servizio).

RU 2004 1591

<sup>1</sup> RS 641.31

<sup>2</sup> Il servizio ha in particolare i compiti seguenti:

- a. svolge progetti di prevenzione propri;
- b. accorda a terzi contributi finanziari per progetti di prevenzione;
- c. tiene informato il pubblico sulle proprie attività.

<sup>3</sup> Adempie i propri compiti in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.

<sup>4</sup> Consulta altre organizzazioni attive nella prevenzione del tabagismo, in particolare la Commissione federale per la prevenzione del tabagismo, in merito all'orientamento strategico del fondo e a ulteriori questioni concernenti la prevenzione del tabagismo.

## Sezione 2: Contributi finanziari a progetti di prevenzione

### Art. 4 Condizioni

<sup>1</sup> Mediante il fondo possono essere accordati contributi finanziari a progetti di prevenzione del tabagismo a condizione che tali progetti:

- a. siano in accordo con lo scopo del fondo;
- b. forniscano un contributo alla strategia nazionale di prevenzione del tabagismo;
- c. siano atti a sviluppare un elevato effetto preventivo;
- d. corrispondano agli standard di qualità riconosciuti per le attività di prevenzione;
- e. siano sottoposti a un controlling e valutati.

<sup>2</sup> Non sussiste alcun diritto a contributi finanziari.

<sup>3</sup> Non sono accordati contributi finanziari a persone soggette all'obbligo di versare una tassa ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza del 15 dicembre 1969<sup>2</sup> sull'imposizione del tabacco e a persone da queste finanziariamente sostenute.

### Art. 5 Domande

<sup>1</sup> Le domande di contributi finanziari devono permettere una valutazione completa dell'effetto preventivo previsto.

<sup>2</sup> Le domande contengono in particolare:

- a. indicazioni complete sul richiedente;
- b. una descrizione dettagliata del progetto con indicazioni sull'obiettivo, sulla procedura e sugli effetti previsti;
- c. lo scadenziario del progetto;
- d. un preventivo dettagliato dei costi.

<sup>2</sup> RS 641.311

**Art. 6** Procedura

<sup>1</sup> Il servizio esamina le domande. Esso rispedisce le domande incomplete o non chiare al richiedente affinché siano completate o chiarite.

<sup>2</sup> Per le domande riguardanti progetti di prevenzione nel settore dello sport e dell'attività fisica, il servizio chiede un parere all'Ufficio federale dello sport. Le decisioni che divergono da tale parere devono essere ulteriormente motivate.

<sup>3</sup> Il servizio può consultare periti.

<sup>3bis</sup> Il servizio sottopone le domande alla Commissione peritale di cui all'articolo 7a.<sup>3</sup>

<sup>4</sup> Il servizio decide in merito alle domande mediante decisione formale.

<sup>5</sup> La concessione di contributi finanziari può essere vincolata a condizioni, segnatamente per quanto concerne il controlling, la valutazione e il rapporto.

**Art. 7** Versamento

<sup>1</sup> Il versamento dei contributi finanziari è disciplinato nella decisione.

<sup>2</sup> Sono ammessi il versamento anticipato e quello scagionato.

<sup>3</sup> Il versamento può essere vincolato alla presentazione di una prova delle prestazioni fornite.

**Sezione 2a:**<sup>4</sup>**Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo****Art. 7a** Statuto

La Commissione peritale per il fondo per la prevenzione del tabagismo (Commissione peritale) è una commissione consultiva permanente ai sensi degli articoli 4 lettera b e 5 capoverso 2 dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>5</sup> sulle commissioni.

**Art. 7b** Istituzione, composizione e organizzazione

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) istituisce la Commissione peritale e nomina i suoi membri.

<sup>2</sup> La Commissione peritale si compone di 5–7 specialisti del settore della prevenzione e della promozione della salute.

<sup>3</sup> La Commissione peritale disciplina la sua organizzazione e il suo funzionamento in un regolamento interno.

<sup>4</sup> La segreteria della Commissione peritale è assicurata dal servizio.

<sup>3</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).

<sup>4</sup> Introdotta dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).

<sup>5</sup> RS **172.31**

**Art. 7c**      Compiti

<sup>1</sup> La Commissione peritale esamina le domande di contributi finanziari per progetti nell'ambito della prevenzione del tabagismo e formula raccomandazioni a destinazione del servizio.

<sup>2</sup> Per l'esame delle domande, la Commissione peritale tiene conto dei pareri dell'Ufficio federale dello sport e degli esperti.

**Art. 7d**      Ricusazione e obbligo di serbare il segreto

<sup>1</sup> In caso di conflitto d'interessi i membri della Commissione peritale devono ricusarsi.

<sup>2</sup> I membri della Commissione peritale sottostanno alle disposizioni sull'obbligo del segreto e di testimoniare applicabili agli impiegati della Confederazione.

**Art. 7e**      Diritto applicabile

Per il rimanente si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 3 giugno 1996<sup>6</sup> sulle commissioni.

**Sezione 3: Finanze****Art. 8**      Finanziamento

Il fondo è finanziato mediante:

- a. le tasse ai sensi dell'articolo 27 dell'ordinanza del 15 dicembre 1969<sup>7</sup> sull'imposizione del tabacco;
- b. donazioni dirette di terzi;
- c. donazioni di terzi alla Confederazione che, in base alle condizioni, possono essere attribuite al fondo;
- d. i proventi degli interessi e altri proventi realizzati con l'amministrazione degli attivi.

**Art. 9**      Amministrazione degli attivi

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle finanze amministra separatamente gli attivi del fondo (art. 35 cpv. 1 della LF del 6 ott. 1989<sup>8</sup> sulle finanze della Confederazione).

<sup>6</sup> RS 172.31

<sup>7</sup> RS 641.311

<sup>8</sup> [RU 1990 985, 1995 836 n. II, 1996 3042, 1997 2022 all. n. 2 2465 all. n. 11, 1998 1202 art. 7 n. 3 2847 all. n. 5, 1999 3131, 2000 273 all. n. 7, 2001 707 art. 31 n. 2, 2002 2471, 2003 535 4265 5191, 2004 1633 n. I 6 1985 all. n. II 3 2143. RU 2006 1275 art. 64].  
Vedi ora la LF del 7 ott. 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0).

<sup>2</sup> Si applicano i tassi d'interesse previsti nell'articolo 46 capoverso 2 dell'ordinanza dell'11 giugno 1990<sup>9</sup> sulle finanze della Confederazione.

<sup>3</sup> I proventi degli interessi e gli altri proventi sono accreditati ogni anno al fondo.

#### **Art. 10** Impiego delle risorse

<sup>1</sup> Le risorse del fondo possono essere impiegate soltanto per gli scopi di cui all'articolo 2.

<sup>2</sup> Esse devono essere impiegate in maniera efficace e redditizia.

<sup>3</sup> A titolo indicativo, è auspicabile che il 20–30 per cento delle entrate annuali sia destinato a progetti nel settore dello sport e dell'attività fisica.

#### **Art. 11**<sup>10</sup> Costi amministrativi e indennità

I costi amministrativi del fondo e del servizio, nonché le indennità per i membri della Commissione peritale, sono coperti con le risorse del fondo.

### **Sezione 4: Vigilanza**

#### **Art. 12** Vigilanza generale

<sup>1</sup> Il DFI esercita la vigilanza sul servizio.<sup>11</sup>

<sup>2</sup> Il servizio presenta al DFI i rapporti seguenti:<sup>12</sup>

- a. un programma annuale;
- b. un rapporto annuale;
- c. un consuntivo annuale.

#### **Art. 13** Vigilanza finanziaria

La vigilanza finanziaria è esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967<sup>13</sup> sul controllo delle finanze.

<sup>9</sup> [RU 1990 996, 1993 820 all. n. 4, 1995 3204, 1996 2243 I 42 3043, 1999 1167 all. n. 5, 2000 198 art. 32 n. 1, 2001 267 art. 33 n. 2, 2003 537, 2004 4471 art. 15. RU 2006 1295 art. 76]. Vedi ora l'O del 5 apr. 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3159).

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3159).

<sup>12</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 giu. 2008, in vigore dal 1° set. 2008 (RU 2008 3159).

<sup>13</sup> RS 614.0

---

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 14 e 15**<sup>14</sup>**Art. 16**           Entrata in vigore

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2004.

<sup>14</sup> Abrogati dal n. I dell'O del 18 giu. 2008, con effetto dal 1° set. 2008 (RU **2008** 3159).